

Articolo 4

Aziende familiari

- ¹ La legge non è applicabile alle aziende il cui titolare occupa esclusivamente il coniuge o il partner registrato, i parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri.
- ² In un'azienda che, oltre alle persone indicate nel capoverso 1, ne occupa altre, la legge è applicabile solo a queste.
- ³ Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda, di cui al capoverso 1, in quanto sia richiesto per proteggerne la vita e la salute o salvaguardarne la moralità.

Premessa

Le aziende familiari si suddividono in aziende prettamente familiari e aziende familiari miste. Nelle aziende prettamente familiari lavorano esclusivamente il coniuge o il partner registrato del titolare dell'azienda, i suoi parenti in linea retta e i loro coniugi o i loro partner registrati e i propri figliastri. Nelle aziende familiari miste sono occupati sia familiari del datore di lavoro sia terze persone.

In un'azienda familiare, il titolare e i membri della sua famiglia (v. sopra) devono portare da soli la responsabilità economica dell'azienda. Inoltre, la conduzione aziendale è esclusivamente nelle mani del titolare.

Le persone giuridiche non sono aziende familiari. Soltanto le persone fisiche possono avere un legame nel senso del diritto di famiglia, come stabilito dal Tribunale federale nella sua decisione del 29 giugno 2013 (DTF 139 II 529). I giudici del TF sono giunti a questa conclusione in seguito all'interpretazione storica di questa norma derogatoria. Il legislatore non intende interferire nella vita familiare: i membri di una famiglia lavorano insieme in base a condizioni diverse di quanto farebbero se fossero completamente estranei gli uni agli altri. Questa collaborazione poggia sul sostegno reciproco.

Poiché la legge si prefigge di proteggere i lavoratori, l'esclusione del campo d'applicazione della LL va interpretata in modo restrittivo.

Speciale verifica delle aziende in franchising

Un contratto di franchising (o contratto di affiliazione commerciale) risponde alla seguente definizione:

un affiliato (franchisee) si introduce in un sistema di marketing sviluppato e giuridicamente dominato dall'affiliante (franchisor) per potersi presentare ai consumatori come rappresentante di quest'ultimo, solitamente un grossista, e offrire una determinata prestazione.

Di norma, l'affiliato è giuridicamente ed economicamente indipendente, a meno che l'affiliante partecipi finanziariamente all'impresa. L'affiliato si assume dunque l'intero rischio operativo, mentre l'affiliante può prendere decisioni importanti. Questo potere decisionale può essere considerato, secondo la sua portata, come rapporto di subordinazione (il contratto di franchising somiglia al contratto di lavoro) tra l'affiliante e l'affiliato. L'affiliante può ad esempio ordinare che si rispettino determinati orari d'apertura. A causa di questa facoltà di impartire istruzioni riconosciuta all'affiliante,

in genere l'azienda in franchising non può essere equiparata a un'azienda familiare. Occorre tuttavia tener presente che il contratto di franchising è un contratto innominato, che in quanto tale non è regolamentato nel Codice delle obbligazioni. Ne consegue che i contraenti godono di molta libertà nell'impostazione del contratto e che la portata e la competenza per le decisioni importanti possono variare. Pertanto, l'affiliato può in certi casi essere considerato un'azienda familiare: **la condizione è che abbia lui solo la responsabilità economica e che conduca l'azienda autonomamente.**

In caso di dubbio, l'affiliato deve dimostrare di non essere legato economicamente dal contratto (ad es. l'affiliante non deve partecipare all'utile) e di poter condurre autonomamente l'attività; in altre parole, il contratto non deve imporre obblighi riguardanti l'organizzazione del lavoro relativamente alla politica del personale, agli orari d'apertura eccetera.

Capoverso 1

Le aziende prettamente familiari non sono assoggettate alla legge sul lavoro.

Capoverso 2

Nelle aziende familiari miste, i familiari del titolare dell'azienda di cui al capoverso 1 non sono soggetti alla legge sul lavoro. Terze persone occupate nell'azienda sono soggette alla legge come avviene per tutte le altre aziende. Ciò vale anche, senza restrizioni, per i familiari che non sono menzionati nel capoverso 1, quali ad esempio i fratelli e le sorelle del datore di lavoro e i loro figli.

Capoverso 3

Singole disposizioni della legge possono, per ordinanza, essere dichiarate applicabili ai giovani familiari del titolare dell'azienda, di cui al capoverso 1. L'articolo 3 capoverso 2 OLL 5 prevede che nelle aziende familiari la legge sul lavoro è applicabile ai giovani familiari se questi ultimi sono impiegati insieme ad altri lavoratori.